



# COMUNE DI BITRITTO

## *Città Metropolitana di Bari*

**ORDINANZA n. 5 del 03/07/2024**

**Oggetto:**DISPOSIZIONI URGENTI DI IGIENE PUBBLICA PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E CONTENIMENTO DEI TOPI E DEI RATTI SUL TERRITORIO COMUNALE

### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che la conservazione e il miglioramento dell'ambiente urbano quale bene primario sono responsabilità primaria della collettività sia per raggiungere adeguati livelli qualitativi della vita cittadina sia per garantire la fruibilità della stessa città;

#### **VERIFICATO che:**

- nel territorio comunale esistono diversi fabbricati in stato di abbandono e di degrado, conseguenti al mancato utilizzo da parte degli aventi titolo che lasciano tali beni immobili in condizioni di grave incuria;
- gli immobili abbandonati sono invasi da rifiuti, sporcizia e materiali vari in stato di abbandono;
- in tali immobili è stato rilevato un aumento di problematiche igienico-sanitarie dovute ad un incremento della popolazione di piccioni o colombi urbani, con stazionamento ed utilizzo come dormitorio di sottotetti, aperture o anfratti in edifici abitati o dismessi e posatoi come cavi, cornicioni o altri appoggi, e la presenza di ratti;

**ATTESO CHE** di recente sono pervenute numerose segnalazioni di cittadini relative alla presenza di ratti in ambito urbano;

#### **DATO ATTO che:**

- il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, è titolare di uno specifico potere di ordinanza al fine di contrastare in ambito locale e nel rispetto delle competenze statali, il fenomeno dell'incuria e dell'igiene pubblica;
- tale potere di ordinanza discende all'art. 2, punti b) e c), del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, il quale stabilisce che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:
  - a) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che impediscono le fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
  - b) l'incuria, il degrado e situazioni che minacciano la pubblica igiene;

**RITENUTO** di adottare, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, l'ordinanza contingibile e urgente per contrastare situazioni urbane di degrado riferibili ad immobili abbandonati ed aree degradate ed al fine di garantire la sicurezza pubblica, la pubblica incolumità e a prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute pubblica;

#### **VISTI:**

- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 05/08/2008 che fissa i criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi del D.L. n. 92/2008 convertito con legge n. 125/2008;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48, "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- la legge 24/11/1981 n. 689 "modifiche al sistema penale";
- l'art. 54, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**DATO ATTO** che in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, le obbligazioni del destinatario del provvedimento a seguito di ordine dell'amministrazione trovano fondamento nell'esplicazione del potere della P.A. di incidere sulla sfera pubblica del privato, potere che comprende la possibilità, in caso di inadempimento, di procedere all'esecuzione diretta della prestazione di facere fungibile mediante la procedura di esecuzione in danno, affidando il relativo incarico a soggetto ad essa estraneo; in tal caso sorge a carico del privato, prescindendo da eventuali e concorrenti illeciti di natura amministrativa o penale che sanzionano il suo inadempimento all'ordine dell'autorità, l'obbligazione di rimborsare all'amministrazione le spese da essa sostenute, in forza della fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento, dall'inerzia dell'obbligato e dall'avvenuto esercizio del potere sostitutivo;

**RITENUTO**, pertanto, di adottare il presente provvedimento, prevenendo e contrastando l'incuria e il degrado di edifici e terreni, al fine di fronteggiare le situazioni sopra descritte e di tutelare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità;

**DATO ATTO** che della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto di Bari

### **ORDINA**

1. a tutti i proprietari e a tutti coloro che a qualsiasi titolo abbiano disponibilità o amministrazione di immobili (edifici, costruzioni, locali, aree e spazi), nessuno riservato o escluso, di appartenenza di privati o di Enti, siti nel territorio del Comune, di:
  - mantenere pulite le aree esterne delle proprietà private (spazi destinati a giardini, orti e/o a verde);
  - eseguire lo sfalcio periodico dell'erba (almeno tre volte all'anno) delle aree esterne alla proprietà o delle aree in conduzione, nonché delle aree che, seppure agricole, si trovino nelle immediate vicinanze di fabbricati, salvo che queste ultime siano interessate da colture intensive, che seguiranno in tal caso i tempi naturali di raccolta dei prodotti stessi;
  - non abbandonare rifiuti, in particolare quelli di tipo organico; tutti i rifiuti devono essere conferiti, per tipologia, negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, avendo cura di non lasciare nulla all'esterno di questi;
  - prevenire in ogni caso la diffusione dei roditori infestanti, evitando di accumulare in cantine, magazzini e spazi a cielo aperto rifiuti e oggetti che possano favorirne la nidificazione;
  - chiudere, sigillandoli con materiali adeguati, tutti i fori, anche attorno al passaggio delle tubazioni e delle canalizzazioni, le fessure ed i passaggi eventualmente presenti nelle pareti, pavimenti, soffitti, sia interni che esterni di tutti i fabbricati e con cura particolare per i fabbricati che ospitano attività legate al deposito, alla lavorazione e alla somministrazione di prodotti alimentari;
  - assicurare un'adeguata attività di derattizzazione, eseguita a loro cura, spese e responsabilità, di quei locali che costituiscono ricetto di ratti, quali: scantinati, soffitte, sottotetti, spazi destinati a giardini e a verde in genere, distacchi, cunicoli, gallerie, ruderi, depositi. L'attività di derattizzazione dovrà essere particolarmente accurata ed estesa a tutti gli ambienti ed alle relative aree pertinenziali e/o superfici scoperte, in caso di fabbricati dismessi, disabitati e/o in disuso, nonché per cantieri edili di durata superiore ai 12 mesi e cantieri sospesi e/o abbandonati;
  - consentire libero ed incondizionato accesso a tutti i funzionari ed agenti incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
  - conservare in originale il documento attestante l'avvenuta esecuzione degli interventi, indicante l'indirizzo dell'area e/o stabile derattizzato, il nome del conduttore o del responsabile, la data dell'intervento, le specifiche sui mezzi tecnici e i prodotti utilizzati, rilasciato dalla Ditta esecutrice, per almeno due anni dalla data dell'intervento, ed esibirlo nel caso di accertamenti da parte degli organi di vigilanza;
2. ai suddetti soggetti proprietari di adempiere entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio agli obblighi sopra indicati procedendo alle suddette attività a loro cure e spese;
3. in caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente ordinanza si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00, secondo le norme di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981;

4.in caso di reiterato comportamento omissivo dei proprietari di immobili in stato di abbandono, l'Ente procederà d'ufficio con addebito delle spese ai soggetti inadempienti;

5.È fatta salva la facoltà di questa Amministrazione Comunale di disporre, nei siti degradati già noti ed in quelli in via di emersione, ulteriori mirati e personalizzati provvedimenti d'urgenza;

6.È fatta salva altresì la facoltà di questa Amministrazione Comunale di valutare, se del caso, l'emissione di ordinanze per dichiarare l'inagibilità dell'immobile;

7. Gli Organi d'accertamento sono tenuti ad esplicitare ai trasgressori, in sede di notificazione del verbale di accertamento dell'illecito, il dovere di cessare il loro comportamento omissivo e che ove questo dovesse ingiustificatamente perdurare l'Ente potrà procedere d'Ufficio senza ulteriore avviso e con addebito delle spese sostenute.

#### **DISPONE**

1. La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Bitritto e sia immediatamente eseguita;
2. Che il Corpo di Polizia Locale e tutti gli Organi di Vigilanza preposti vigilino sull'osservanza della presente e sanzionino le violazioni accertate.

L'invio di copia della presente:

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bari.
- all'Ufficio di Polizia Locale – Sede.
- al Comando Stazione Carabinieri di Bitritto.
- al Comando Unità per la tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri – Gruppo Carabinieri Forestali di Bari.
- all'Ufficio Urbanistica-Ambiente - Sede;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- al Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza

#### **A V V E R T E**

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nei termini di 60 giorni, al TAR Puglia, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

**BITRITTO, 03.07.2024**

**Il Sindaco**

**Rag. Giuseppe GIULITTO**